

## Scheda Nuova legge sui prodotti da costruzione 2014 (effettiva al 01.10.2014)

Ultimo aggiornamento: dicembre 2014

**Il diritto in materia di prodotti da costruzione della Confederazione è stato adeguato alla relativa ordinanza europea. Il Consiglio Federale, in seguito all'approvazione della nuova Legge federale concernente i prodotti da costruzione da parte delle Camere federali nel marzo 2014, ha varato la nuova Legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e l'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC), entrata in vigore il 1° ottobre 2014.**

La Legge sui prodotti da costruzione regola l'immissione sul mercato di prodotti da costruzione e la loro messa a disposizione.

### Che cosa cambia con la nuova Legge sui prodotti da costruzione per gli imprenditori della costruzione in legno e i carpentieri?

Al momento saranno ben poche le aziende di costruzione in legno a eseguire lavori tipici di carpenteria a dover presentare una *dichiarazione di prestazione* per i prodotti che hanno costruito.

Holzbauschweiz, soprattutto per quanto riguarda le costruzioni per terzi ed esportazioni all'estero, consiglia di controllare anticipatamente le disposizioni di legge, le norme e i regolamenti e di chiarire se bisognerà adottare misure necessarie e mettere in atto specifici interventi.

### Sono considerati prodotti da costruzione tutti i prodotti:

- Montati in modo permanente
- Montati nelle opere o parti di esse
- Che danno un contributo alla prestazione dell'opera per quanto riguarda i requisiti di base richiesti alla stessa

Tutti i prodotti da costruzione sono soggetti alla Legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e all'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC).

### I seguenti criteri determinano la prestazione del prodotto:

- Dichiarazione di prestazione e
- Documenti connessi, ad es.
  - informazioni sulla sicurezza
  - manuali di installazione, uso e istruzione.

### Il produttore è tenuto a redigere una dichiarazione di prestazione<sup>1</sup> se:

- Un prodotto da costruzione è soggetto a una norma europea armonizzata (hEN)<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> In inglese: DoP – Declaration of Performance

- Per un prodotto da costruzione è stata emessa una Valutazione Tecnica Europea (VTE).

### **Marcatura CE**

La dichiarazione di prestazione costituisce la base della marcatura CE. Il marchio CE può essere applicato solo a prodotti da costruzione che hanno una rispettiva dichiarazione di prestazione.

### **Non dev'essere redatta alcuna dichiarazione di prestazione in caso di:**

- Produzioni individuali per una determinata opera con montaggio da parte del produttore (qualora non esista una prescrizione legale per l'utilizzo che richieda indicazioni relative alla prestazione, per es. per la protezione antincendio)
- Una produzione sul cantiere, cioè se un prodotto da costruzione viene realizzato sul cantiere secondo le prescrizioni vigenti, per essere poi montato nell'edificio
- Lavori eseguiti con pratiche tradizionali o per la conservazione del patrimonio culturale (protezione dei monumenti storici)

L'imprenditore, con la fornitura del prodotto da costruzione, potrà richiedere la dichiarazione di prestazione in formato cartaceo ed elettronico. Se l'imprenditore lo richiede, la dichiarazione di prestazione dovrà essere fornita in formato cartaceo.

### **La dichiarazione di prestazione dev'essere comunque presentata di propria iniziativa.**

Si tratta di un "debito portabile" del produttore, rivenditore o importatore al momento dell'immissione sul mercato o della messa a disposizione.

Se la dichiarazione di prestazione viene presentata in formato elettronico, dovrà essere messa a disposizione su un sito web nel seguente modo:

- Contenuto conforme alla dichiarazione di prestazione originale
- Accessibilità gratuita e costante, non modificabile
- Disponibilità per una durata di dieci anni
- Associazione univoca tra il prodotto e la dichiarazione di prestazione

### **Modifiche importanti nella Legislazione sui prodotti da costruzione**

- L'immissione in commercio sulla base dello "stato dell'arte" non è più possibile
- Cancellazione del requisito di utilità
- Nuova disposizione: dichiarazioni di prestazione
- Valutazione Tecnica Europea (VTB) invece dell'omologazione europea/procedimento CUAP
- Nuove semplificazioni dei procedimenti, ad es. per microimprese (art. 6 OProdC)

---

<sup>2</sup> il sito web dell'UFCL contiene un elenco delle norme europee armonizzate (hEN)

## Ruolo degli imprenditori della costruzione in legno

### Esempio di elementi di pareti, soffitti e tetti prefabbricati nella costruzione in legno

Non deve essere presentata alcuna dichiarazione di prestazione se un imprenditore del settore della costruzione in legno produce e installa individualmente elementi di pareti, soffitti e/o tetti prefabbricati in un edificio in base ad un determinato ordine e progetto.

Solitamente l'imprenditore della costruzione in legno è l'utilizzatore del prodotto da costruzione e non sarà quindi l'autore, bensì il destinatario delle dichiarazioni di prestazione.

## Documentazione

Per poter mettere a disposizione del committente le dichiarazioni di prestazione per i prodotti impiegati, si consiglia di conservare per un periodo di dieci anni le dichiarazioni di prestazione assieme alle bolle di consegna o altri documenti equivalenti con i codici delle dichiarazioni di prestazione ordinate per progetto.

## Periodo di transizione

I prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato entro il 30 giugno 2015 in base alle norme finora esistenti.

## Attuazione

- L'organo centrale di sorveglianza del mercato è l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). La Confederazione può comunque affidare il controllo alle rispettive autorità cantonali.
- La sorveglianza del mercato viene condotta ad hoc a mezzo di programmi di campionamento e durante la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e all'interno del cantiere.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 38 dell'OProdC, le autorità di esecuzione della Legge sul lavoro hanno il compito di controllare se un datore di lavoro (cioè l'imprenditore) impiega esclusivamente prodotti da costruzione che soddisfano le norme di sicurezza e di segnalare eventuali violazioni all'UFCL, che dovrà intervenire presso il produttore, distributore, rivenditore ecc.

### **Immissione sul mercato e utilizzo**

La Legge sui prodotti da costruzione regola l'immissione sul mercato di prodotti da costruzione. Per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti da costruzione, continuano a applicarsi le regole tecniche riconosciute (ad es. norme SIA).

### **Ulteriori informazioni**

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), settore specializzato dei prodotti da costruzione:

[www.bbl.admin.ch](http://www.bbl.admin.ch) → Temi → Settore specializzato dei prodotti da costruzione

La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non offre alcuna consulenza giuridica.